

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 10

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori PORETTI, BONINO, PERDUCA, CARLONI,
CHIAROMONTE, STRADIOTTO, RANDAZZO, MARITATI, DELLA SETA,
PEGORER, DEL VECCHIO, DE SENA, NEGRI, TOTARO, CECCANTI,
LEDDI, Maria Pia GARAVAGLIA, MARINARO, SCANU, LUSI,
CAROFIGLIO, GUSTAVINO, VITA, DI GIOVAN PAOLO, LEGNINI,
CASSON, D’ALIA e ADAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2008

**Modifiche all’articolo 33 del Regolamento
in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni**

ONOREVOLI SENATORI. – Con la presente proposta si intende modificare l'attuale Regolamento del Senato in quelle parti che riguardano la pubblicità dei lavori nelle Commissioni, oggi consentita solo per le sedute in sede deliberante e redigente e non in quella referente. Un divieto di pubblicità che rende i lavori delle commissioni clandestini e non controllabili dall'elettorato.

Era il 1976 quando, appena entrati a Montecitorio, quattro deputati Radicali organizzarono delle trasmissioni «pirata» delle sedute d'Aula facendo viaggiare –per la prima volta nella storia italiana- le voci dei parlamentari sulle onde di Radio Radicale, nata appena un anno prima. Con l'utilizzo di un telefono volante installato su una vettura parcheggiata nei pressi della Camera, i tecnici di Radio Radicale captavano il segnale dagli altoparlanti dislocati negli uffici dei parlamentari e lo ritrasmettevano via etere. L'allora presidente della Camera, Nilde Iotti, ingaggiò una vera e propria guerra contro l'ennesimo «scandalo» radicale, facendo sospendere ripetutamente la trasmissione del segnale intercettato. Ma l'azione dei deputati Radicali era basata su un principio costituzionale sancito dall'articolo 64 («Le sedute sono pubbliche»). Da quel momento, grazie all'iniziativa radicale, furono realmente pubbliche per tutti. Fino ad allora, invece, le sedute erano sì «pubbliche», ma solo per i giornalisti parlamentari che poi facevano i resoconti sulle loro testate, per chi chiedeva –seguendo una defatigante trafila burocratica- l'accesso ai resoconti stenografici e per i pochissimi che potevano entrare perché invitati a seguire i lavori da un parlamentare eletto.

Prosegue, sul solco di questa iniziativa, con la presente proposta di modifica del Regolamento, lo sforzo per raggiungere l'obiettivo di una riforma istituzionale liberale, per rendere ogni eletto conoscibile e valutabile, le Istituzioni trasparenti e accessibili, garantendo al cittadino il diritto di conoscere le istituzioni e gli eletti anche nelle fasi del processo decisionale. È la traduzione dell'einaudiano fondamento della democrazia liberale: «conoscere per deliberare».

Oggi, la diffusione presso la popolazione di strumenti informatici, di collegamenti Internet, la disponibilità di siti Internet e di canali satellitari istituzionali, in particolare del sito pubblico del Senato (www.senato.it) e del canale televisivo satellitare del Senato, offrono nuove possibilità di trasparenza e di conoscenza delle Istituzioni ai cittadini, ed è quindi necessario ed opportuno aggiornare il Regolamento in modo da rendere possibile tale trasparenza ad ogni livello.

Solo rendendo disponibile e pubblico il segnale audiovisivo delle sedute delle Commissioni può permettere la convenzione di emittenti radiofoniche e televisive, oltre che creare canali dedicati all'importante lavoro che si svolge nelle aule parlamentari.

In particolare, la possibilità di controllo diretto da parte del cittadino elettore di ogni attività del parlamentare eletto, in ogni sede e sotto ogni aspetto dell'espletamento del proprio mandato, costituisce una risorsa non più rinunciabile e non più rimandabile per il completamento e la piena realizzazione dei principi che sottendono all'esercizio dello Stato democratico.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (*Pubblicità dei lavori in Commissione*). - 1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori ed è garantita la pubblicità dei lavori mediante la diffusione radiofonica, audiovisiva e telematica degli stessi.

2. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, si redige e si pubblica il resoconto stenografico delle discussioni e delle deliberazioni in formato elettronico e lo si divulga sul sito istituzionale.

3. Nei casi di sedute in sede referente e consultiva, quando lo proponga il Presidente o lo richieda un quinto dei componenti della Commissione, con decisione presa a maggioranza dei votanti, si redige e si pubblica il resoconto stenografico delle discussioni e delle deliberazioni nella forma prevista al comma 2.

4. È altresì esclusa qualsiasi forma di pubblicità delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui al comma 3 dell'articolo 31».

